

14 GIU 2010

Dottorssa MARIA ANTONINI

2.4.5.2.1

**Allegra Gaspare**

**Da:** Commissione Accesso  
**Inviato:** venerdì 11 giugno 2010 18.01  
**A:** Allegra Gaspare  
**Oggetto:** I: D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Archivio regolamenti (Rif. Nota PCM - DICA prot. n. 9180 del 4 maggio 2010)

---

**Da:** divIsegrgen [mailto:divIsegrgen@lavoro.gov.it]  
**Inviato:** venerdì 11 giugno 2010 10.35  
**A:** Commissione Accesso  
**Cc:** Monticelli Lucrezio Caro; Segreteria Gabinetto  
**Oggetto:** D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Archivio regolamenti (Rif. Nota PCM - DICA prot. n. 9180 del 4 maggio 2010)

In riscontro a quanto richiesto, si trasmette la nota prot. n. 1584 dell'11.06.2010, a firma del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con allegato il D.M. 4 novembre 1994, n. 757 recante: "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 47, non seguirà la trasmissione dei documenti cartacei.

Segretariato Generale – Div. I  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0011887-2.4.5.2.1

del 14/06/2010



4865713



Partenza - Roma, 11/06/2010  
Prot. 11 / 1 / 0001584 / MA011.A001



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*Superintendente Generale*  
DIV. I

Alla: -Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi  
e/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri

e, p.c. - Al Capo di Gabinetto  
Cons. Caro Lucrezio Monticelli

LORO SEDI

**OGGETTO:** D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – Archivio dei regolamenti (Rif. Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo prot. n. 9180 del 4 maggio 2010).

In riscontro alla nota in oggetto, si trasmette il D.M. 4 novembre 1994, n. 757 recante: *"Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

Con l'occasione, si comunica che questo Ministero ha provveduto ad invitare i propri Enti vigilati all'inoltro dei rispettivi regolamenti recanti la disciplina in materia di accesso all'indirizzo e-mail di codesta Commissione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Cons. Francesco Verbaro

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
D.M. 4-11-1994 n. 757

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1995, n. 16).

Epigrafe

Premessa

1. Oggetto.

2. Categorie di atti sottratti al diritto d'accesso.

3. Durata del divieto di accesso.

4. Entrata in vigore.

---

D.M. 4 NOVEMBRE 1994, N. 757 (1).

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI O STABILMENTE DETENUTI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SOTTRATTI AL DIRITTO D'ACCESSO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 (2).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1995, n. 16.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

### **IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visti gli articoli 22, comma 3, 24, comma 4, 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicato con nota prot. n. UCA27720/27/2 del 4 agosto 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri fatta con nota prot. n. 149050/agg/I-4 del 22 ottobre 1994;

Adotta il seguente regolamento:

#### **I. Oggetto.**

1. Il presente regolamento stabilisce le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sottratti al diritto di accesso.

## **2. Categorie di atti sottratti al diritto d'accesso.**

1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

*a)* documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa;

*b)* documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;

*c)* documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi;

*d)* documenti contenenti notizie riguardanti le aziende pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente una indebita concorrenza;

*e)* relazioni ispettive presso gli enti previdenziali ed assistenziali;

*f)* verbali di ispezione alle società cooperative;

*g)* documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;

*h)* documenti riguardanti il dipendente dell'amministrazione e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

2. Le notizie contenute nei documenti indicati alle categorie *g)* ed *h)*, del comma 1 del presente articolo, cessano di essere escluse dall'accesso quando costituiscono rispettivamente titoli per l'avviamento al lavoro o la partecipazione a pubblici concorsi.

---

## **3. Durata del divieto di accesso.**

1. Le categorie di documenti indicati nell'articolo precedente sono sottratte all'accesso rispettivamente per il periodo sottoindicato, che decorre dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte:

*a)* cinque anni;

*b)* cinque anni, o finché perduri il rapporto di lavoro nella ipotesi che la richiesta di intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro;

e) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;

d) fino a quando sussista il titolare del diritto alla riservatezza;

e) cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposte al segreto istruttorio penale;

f) cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;

g) finché è in vita il titolare del diritto alla riservatezza;

h) finché è in vita il titolare del diritto alla riservatezza.

---

---

#### **4. Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.